DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA

Art. 21

Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.";

c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di finanza", sono inserite le seguenti: "dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro;";

d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite le seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.". All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;";

b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "ed il comandante regionale dell'Arma

dei carabinieri". All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "comandante provinciale della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,";

b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.". L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. 2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.".

Versione in vigore dal 3 ottobre 2006, non più in vigore dal 29 novembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
Estremi	Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
Capo	VIII — Disposizioni in materia di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-tributaria-e-finanziaria/art-21-modifiche-ed-integrazioni-del-decreto-legislativo-23-aprile-2004-n-124/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it